

**OGGETTO: CONVENZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PER IL MINORE  
OMISSIS**

**Periodo 8 maggio 2023 - 30 giugno 2023**

L'anno, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Jesi (AN), presso gli uffici dell'ASP AMBITO 9 presso la Casa di Riposo – Residenza “Vittorio Emanuele II” – Via Gramsci n. 95-Jesi, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto, periodo 8 maggio 2023 - 30 giugno 2023

**TRA**

**L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "ASP AMBITO 9"** con sede legale in Jesi, Via Gramsci n. 95 (C.F. 92024900422 e P. IVA 02546320421), rappresentata da Dott. Franco Pesaresi nato a Camerano (AN) il 14/03/1958 nella sua qualità di Direttore, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16.02.2021;

**E**

**Anffas di Jesi ETS-APS** iscritta al RUNTS con determinazione N.270 del 13/10/2022, con sede legale in Jesi (AN), Viale Giuseppe Verdi, 36/B (P.I. 02104850421), nella persona del Presidente Antonio Massacci nato a Jesi (AN) il 08/07/1947 e residente a Jesi (AN) in Via Monte Carpegna, 17 la quale dichiara di agire in nome per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Richiamati:

- Il D.M. 72/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017”;
- Il D. LGS N. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- Il Codice Civile;
- Gli articoli 1 comma 1 bis e 12 della L 241/1990;
- Il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l'ASP AMBITO 9 e gli Enti del Terzo Settore, in attuazione degli Artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con Delibera C.D.A. n. 36 del 20/05/2021.

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della Legge 15/3/1997 n 59;
- il “Codice del Terzo Settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo” , ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità

ed autonomia” e ne favorisce ”l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (Art. 2 del D. LGS 117/2017).

Il “Codice del Terzo settore” definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (Art. 17 del D. Lgs. 117/2017).

In particolare:

- l’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

PREMESSO inoltre che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
  - ✓ L’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);
  - ✓ Il possesso di requisiti di moralità professionale;
  - ✓ Il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);

Tanto richiamato e premesso, l’ASP AMBITO 9 e l’Associazione in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

L’ASP AMBITO 9 e Anffas di Jesi ETS-APS approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

### **Articolo 2 - Oggetto**

In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, in virtù di quanto previsto dagli artt. 55 e ss. del Codice del Terzo Settore, stante l’urgenza e la necessità di avviare, dall’08/05/2023, il servizio di trasporto e accompagnamento in favore del minore “**OMISSIS**” funzionale all’inserimento dello stesso presso la Struttura Sanitaria “Il Cortile”, Centro Diurno Riabilitativo per disabili in regime semiresidenziale ai sensi dell’art 9 della

L.R. 21/2016, sito in Via Corinaldese n. 54 a Senigallia (AN) e gestito dalla Cooperativa Sociale Vivere Verde Onlus (P.I. 02581800428), l'ASP AMBITO 9 si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa in via d'urgenza, la suddetta attività di trasporto e di accompagnamento del minore.

### **Articolo 3 – Finalità**

L'ASP AMBITO 9 promuove la costruzione di un sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari a favore delle persone con disabilità, attraverso la partecipazione attiva della comunità e delle sue risorse, nonché alla valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo.

### **Articolo 4 – Servizio trasporto sociale disabili**

Il servizio affidato all'Associazione riguarda la conduzione di automezzo e servizio di assistenza e sorveglianza del disabile durante il tragitto Jesi/Senigallia (A/R – n. 2 viaggi per ciascuna tratta) dal lunedì al venerdì con partenza prevista da Jesi alle ore 8:45 (circa) e ritorno alle ore 16:30 (circa), per 140 Km totali giornalieri e fino ad un massimo di 5600 Km per l'intera durata della Convenzione e di eventuali ulteriori 2800 Km in caso di proroga.

### **Articolo 5 - Contributo per servizio trasporto sociale disabili**

L'ASP AMBITO 9 si impegna a riconoscere un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate come di seguito riportato:

- ✓ Per il servizio di conduzione di automezzi per l'accompagnamento/trasporto dell'utente disabile l'ASP riconosce un rimborso di euro 0,50 € al Km;
- ✓ Spese documentate per un massimo di n. 4 volontari e per un importo non superiore ad € 150,00 al mese per ciascun volontario.

L'importo complessivo stimato, è pari a € 4.000,00 per il periodo dall'08/05/2023 al 30/06/2023 onnicomprensivo del rimborso chilometrico e delle spese di rimborso per volontari, oltre ad € 2.000,00 per l'eventuale proroga concedibile per un massimo di n. 1 mese.

### **Articolo 6 – Rendicontazione e liquidazione del Contributo**

L'Art.56, co. 2 D.LGS 117/2017 stabilisce che le Convenzioni consentono esclusivamente il rimborso, da parte delle Amministrazioni pubbliche alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'Art. 17, co.3 vieta i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'APS trasmette all'ASP AMBITO 9 la richiesta di rimborso contenente l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro il 30 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.

L'U.O Disabilità dell'ASP AMBITO 9 verifica la congruità della richiesta di rimborso (richiedendo, se necessario, eventuali integrazioni) e procede alla liquidazione del contributo entro i 30 giorni successivi dal ricevimento, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'APS.

Le parti danno atto, su conforme dichiarazione del Presidente dell'Associazione, che tali rimborsi non sono soggetti al regime Iva.

### **Articolo 7 – Controlli**

L'ASP AMBITO 9, a mezzo del proprio personale, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dall'Associazione.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con l'utente, i suoi familiari e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione stipula una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi di polizza assicurativa rilasciata da CATTOLICA Assicurazioni, Agenzia di UGHI Via S. Francesco 75 Jesi, numero 300911 stipulata in data 17/06/2022, con scadenza 17/06/2023.

Gli oneri della suddetta polizza secondo quanto stabilito con Nota Prot. Nr. 5151 del 16/05/2023 restano a carico dell'Anffas di Jesi ETS-APS, poiché espressamente dichiara di NON necessitare del rimborso degli stessi, come previsto dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile l'ASP AMBITO 9 ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra ASP AMBITO 9 e l'Associazione si svolgono nel rispetto dei principi della leale collaborazione, correttezza (Art 1175 del Codice Civile), buona fede (Art. 1337 e Art. 1366 del codice Civile).

Nel caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione e/o interpretazione della presente Convenzione dovrà essere preliminarmente esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione. In caso di esito negativo, per controversie giurisdizionali, sarà competente il Tribunale di Ancona.

### **Articolo 11 – Durata**

L'ASP AMBITO 9 si avvale dell'Associazione cui è affidato il servizio con decorrenza dal 08/05/2023 al 30/06/2023, con eventuale proroga di massimo n. 1 mese, da comunicare a mezzo PEC almeno 7 giorni prima della scadenza.

### **Articolo 12 – Rinvio Dinamico**

Per tutto quanto non previsto, ASP AMBITO 9 e Associazione rinviano al codice civile e alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione. La registrazione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017.

### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

L'affidamento del servizio comporterà per l'associazione la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l'intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell'esecuzione del servizio. L'affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare l'affidatario dovrà:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento UE;
- d) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione.

infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato

Responsabile del trattamento per l’APS è il Sig. Massacci Antonio, mentre il Responsabile del trattamento per l’ASP AMBITO 9 è la Dott.ssa Nora Bianchi, Responsabile della U.O. Disabilità dell’ASP.

L’ASP AMBITO 9 e l’Associazione hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

FIRME

Per l’ASP AMBITO 9

**Il Direttore Dott. Franco Pesaresi**

Per l’Associazione di Promozione Sociale Anffas di Jesi

**Il sig. Massacci Antonio**

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di «ANFFAS di Jesi ETS APS», quale Associazione Promozione Sociale, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati.

Data e luogo